

Relazione tenuta dall'avvocato Fabio Petracci all'incontro pubblico avente ad oggetto: "Spazio europeo della conoscenza: lavoro dipendente ed autonomo nel recepimento della Direttiva 2005/36/CE. Quale disciplina per le nuove professionalità?" promosso da CIU Confederazione Italiana Unione Professioni Intellettuali e Circolo Lavoro e Società di Trieste.

Dopo esserci incontrati ormai più volte per parlare delle grandi riforme del rapporto di lavoro subordinato, ora ci troviamo a parlare sempre di lavoro, ma questa volta di lavoro autonomo o meglio libero professionale.

Non è un caso che ciò sia accaduto. Le grandi trasformazioni dell'economia e del sapere premono ormai sul mondo dell'economia e dell'impresa e cercano interpretazione e stabilizzazione da parte del legislatore.

Anche l'evoluzione degli ordinamenti influisce su questi grandi mutamenti.

La potestà dello Stato è ormai contenuta e spesso stretta, tra l'ordinamento comunitario sopranazionale e sensibile ai grandi mutamenti dell'economia mondiale e le autonomie locali quanto mai vicine alle istanze radicate nella società, ma talvolta anche volte al particolarismo.

Di fronte a questo quadro in piena evoluzione, è naturale ed istintivo puntare ad una totale eversione dell'esistente in nome del nuovo, ma anche ad una strenua ed immotivata difesa dell'esistente.

Cercheremo, una volta tanto, di invocare la via della razionalità.

Dobbiamo a questo punto individuare nell'attuale ordinamento delle professioni ciò che vi è di anacronistico ed inutile e ciò che ancora invece assume una funzione.

Va premesso in proposito che il nostro ordinamento conosce la distinzione netta tra libere professioni e attività d'impresa. Ne sono conseguenze in qualche modo i divieti di pubblicità i limiti alla concorrenza, le tariffe obbligatorie. L'ordinamento conosce poi degli istituti peculiari degli ordinamenti continentali dove forte è ancora il peso dello Stato nell'economia. Essi sono individuati negli ordini professionali veri e propri ordinamenti pubblici che in qualche modo si interpongono tra il professionista e lo Stato e tra il professionista ed i clienti.

In tutta questa situazione, vi sono componenti culturali e di costume che ben possono lasciare il posto al nuovo, ma vi sono anche aspetti finalizzati all'intrinseca diversità di molti ambiti professionali con contenuti a rilevanza costituzionale o strettamente collegati ad interessi pubblici.

Solo dall'attenta osservazione di questi aspetti, può aver luogo una realistica riforma delle professioni.

Su questa strada si è mossa una recente e fitta attività di riforma sino affidata a progetti di legge e ad apposite e molteplici commissioni che non sono riuscite a produrre un risultato legislativo.

Due aspetti entrambi fondamentali sono emersi da questa imponente, ma infruttuosa attività.

L'impostazione di un sistema di disciplina delle professioni caratterizzato dal cosiddetto "dualismo" tra professioni ordinarie e professioni non regolamentate, che appare come il chiaro segno di aver colto le differenze intrinseche esistenti nel vasto mondo delle professioni. Il voler però avviare una riforma globale sta a significare la sensibilità ad apportare innovazione all'intero ambito dell'ordinamento.

I progetti si sono arenati. Non è servita un'intera legislatura.

L'incertezza ha generato aspettative, ma anche timori. Tutto ciò ha determinato interventi settoriali spesso non omogenei.

Le Regioni, sono intervenute con provvedimenti legislativi che coglievano il significato dei progetti di legge statale, introducendo un sistema duale di riconoscimento affidato ad apposite consulte delle professioni.

La Corte Costituzionale è intervenuta in diversi momenti affermando nettamente la competenza dell'ordinamento statale, laddove si introducevano coordinamenti regionali degli ordini professionali, toccando così l'ordinamento pubblico e si riconoscevano nuove professioni.

Ma, in questa situazione che può essere definita d'attesa, si inseriva anche l'intervento dello Stato piuttosto frammentato e disorganico.

L'accento è riferito in particolare al decreto legislativo di attuazione della legge 131/2003 (La Loggia) che inibisce alle regioni il riconoscimento di nuove professioni ed disegno di legge 3236 attualmente all'esame della camera che sancisce il regime degli ordini professionali per la gran parte delle professioni sanitarie non mediche.

Prescindendo da prese di posizione su ogni aspetto della riforma che dovrà venire, non si può non auspicare la sua organicità e completezza.

Fabio Petracci